



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 61

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Corazzari

NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 aprile 2026.

NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO

Relazione:

La Regione del Veneto, nel solco dei principi sanciti dallo Statuto regionale e in continuità con la propria tradizione legislativa in materia, intende rinnovare e rafforzare il quadro normativo a sostegno dei veneti nel mondo, riconoscendo il valore storico, culturale, sociale ed economico delle comunità venete emigrate e dei loro discendenti.

Il fenomeno migratorio veneto ha rappresentato, fin dalla fine dell'Ottocento, un elemento strutturale della storia regionale, contribuendo alla diffusione nel mondo dell'identità, della cultura, delle tradizioni e della capacità imprenditoriale veneta. Ancora oggi, milioni di cittadini di origine veneta vivono stabilmente all'estero, mantenendo un forte legame con la terra d'origine e costituendo un ponte privilegiato tra il Veneto e i Paesi di insediamento.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di aggiornare e sistematizzare la disciplina previgente, superando la frammentazione normativa e adeguando gli strumenti regionali alle nuove dinamiche della mobilità internazionale, caratterizzate non solo dall'emigrazione storica ma anche da nuove forme di mobilità giovanile, professionale e accademica.

La legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- rafforzare i legami identitari e culturali tra la Regione e le collettività venete all'estero;*
- valorizzare il ruolo dell'associazionismo veneto nel mondo quale strumento fondamentale di coesione e rappresentanza;*
- promuovere iniziative volte a favorire la mobilità internazionale delle giovani generazioni e a sostenerne il rientro nel territorio regionale;*
- diffondere la conoscenza della storia della migrazione veneta e della nuova mobilità.*

Il provvedimento individua con chiarezza i destinatari degli interventi regionali, includendo sia gli emigrati veneti e i loro discendenti fino alla quarta generazione, sia i lavoratori temporaneamente residenti all'estero per motivi professionali, nel rispetto di requisiti oggettivi e documentabili.

Particolare attenzione è dedicata agli interventi regionali, che spaziano dal sostegno alle attività culturali e associative, alla promozione di relazioni economico-sociali, fino a misure di orientamento e accompagnamento al rientro lavorativo in Veneto. Sono inoltre previste azioni di carattere socioassistenziale in situazioni di difficoltà, nonché strumenti di collaborazione istituzionale e internazionale in caso di eventi straordinari nei Paesi di residenza delle comunità venete.

La proposta valorizza in modo significativo il ruolo dell'associazionismo, prevedendo l'istituzione e l'aggiornamento di specifici registri regionali, al fine di garantire trasparenza, rappresentatività e continuità operativa. In tale ambito si inserisce anche la disciplina della Consulta dei veneti nel mondo, quale organo consultivo e propositivo chiamato a contribuire alla definizione del programma triennale e del piano annuale degli interventi.

Viene altresì istituita la Giornata dei Veneti nel mondo, quale momento ufficiale di celebrazione e riflessione sul fenomeno della grande migrazione veneta e sulla nuova mobilità, nonché il registro dei comuni onorari del Veneto,

con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare le comunità, in Italia e all'estero, che mantengono vive tradizioni, relazioni e legami con il territorio regionale.

Sotto il profilo programmatico, la legge introduce un sistema articolato basato su un programma triennale e su un piano annuale degli interventi, strumenti che consentono una pianificazione coerente, trasparente e verificabile delle politiche regionali in materia.

Infine, il provvedimento dispone l'abrogazione delle precedenti leggi regionali di settore, accorpandone e aggiornandone i contenuti in un testo organico e coordinato, assicurando al contempo adeguate norme transitorie per la continuità amministrativa.

Con la presente proposta normativa la Regione del Veneto riafferma il proprio impegno nel riconoscere i veneti nel mondo quali parte integrante della comunità regionale, valorizzandone il contributo storico e attuale e promuovendo un sistema stabile e moderno di relazioni, scambi e collaborazione.

NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto:

- a) favorisce i legami con le collettività venete all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della storia e della cultura di origine;
- b) riconosce e valorizza il ruolo e le iniziative degli organismi associativi dei veneti nel mondo, anche rappresentativi delle nuove generazioni, che consentono di sviluppare relazioni con la Regione e i Paesi esteri;
- c) promuove iniziative volte a facilitare processi di mobilità internazionale delle giovani generazioni e a favorire il loro rientro nella Regione.
- d) promuove iniziative per mantenere viva e diffondere la conoscenza della storia della migrazione veneta nel mondo.

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi previsti dall'articolo 3 i veneti nel mondo che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima del trasferimento all'estero, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni complessivi nell'arco di 10 anni;
- b) coniuge superstite e dei discendenti fino alla quarta generazione dei soggetti di cui al punto a);
- c) cittadini italiani, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, che soggiornano all'estero per motivi di lavoro per non meno di sei mesi all'anno, purché la prestazione sia svolta da almeno tre anni consecutivi.

2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

3. La permanenza all'estero dei soggetti di cui al comma 1 deve risultare da iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o da documenti ufficiali rilasciati da autorità consolari o da enti pubblici/enti previdenziali esteri. In alternativa, la permanenza all'estero dei soggetti di cui al comma 1 può risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nel caso in cui la condizione oggetto della dichiarazione sia verificabile da una pubblica amministrazione italiana.

4. Sono altresì destinatari degli interventi previsti dall'articolo 3 gli organismi associativi dei veneti nel mondo iscritti al registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera c).

Art. 3 - Interventi.

1. Le iniziative regionali a favore dei veneti nel mondo sono realizzate mediante i seguenti interventi, secondo criteri e modalità da definirsi con provvedimento della Giunta regionale:

- a) il sostegno ad attività culturali volte alla diffusione e alla valorizzazione della cultura, della storia e dell'identità veneta, tra le comunità venete in Italia e nel mondo, nonché a rafforzare i rapporti culturali con la Regione;
- b) la promozione di relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero;
- c) il sostegno per le spese di funzionamento dei soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 7;
- d) la promozione e il sostegno a progetti di orientamento e accompagnamento professionale al fine di agevolare il rientro e il collocamento lavorativo in Veneto, con il supporto degli organismi associativi dei veneti nel mondo iscritti al registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera c), del sistema camerale veneto, dell'ente strumentale regionale Veneto lavoro e del sistema universitario della Regione;
- e) il supporto alla circolazione delle giovani generazioni, attraverso progetti di interscambio, borse di studio e progetti di formazione professionale, in collaborazione con le associazioni per l'emigrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 7, il sistema camerale veneto, enti di formazione accreditati e il sistema universitario della Regione;
- f) il supporto ad interventi socio assistenziali ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) per il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:
 - f.1 di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;
 - f.2 di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie;
 - f.3 di prima sistemazione;
- g) la promozione di rapporti di gemellaggio e patti di amicizia tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;
- h) la sottoscrizione di accordi con i Governi interessati nel caso si verificano all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 ivi residenti;
- i) la diffusione delle informazioni alle comunità venete in Italia e all'estero;
- l) la concessione di riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo;
- m) la concessione di riconoscimenti per i comuni onorari del Veneto di cui all'articolo 9;
- n) la concessione di premi e finanziamenti per studi indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio veneto.

Art. 4 - Soggetti attuatori.

1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 che possono essere realizzati da:
 - associazioni per l'emigrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 7, iscritte al registro unico nazionale del terzo settore, se soggette a tale obbligo di iscrizione;
 - comuni del Veneto;

- sistema camerale veneto;
- Veneto lavoro;
- università del Veneto;
- enti di formazione del territorio regionale accreditati;
- istituzioni culturali del territorio regionale iscritte al registro unico nazionale del terzo settore, se soggette a tale obbligo di iscrizione.

Art. 5 - Programma triennale e Piano annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli interventi da perseguire nel triennio successivo, contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente.

2. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi dell'ultimo programma triennale approvato.

3. La Giunta regionale, entro il mese di marzo e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale, approva il piano annuale degli interventi, stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.

Art. 6 - Consulta dei veneti nel mondo.

1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, che la presiede;
- b) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente o suo delegato;
- c) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) dagli stessi designato;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;
- e) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;
- f) da un rappresentante designato dal sistema camerale veneto;
- g) da un rappresentante designato dalle università del Veneto;
- h) da sette rappresentanti dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quarta quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, designati dai soggetti indicati alle lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 7.

3. Il meccanismo di nomina dei rappresentanti dei giovani è così formato: 2 per Sud-America, 1 per Nord-America, 1 per Australia, 1 per il Sud-Africa, 2 per l'Europa.

4. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 2 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

5. La Consulta è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, preferibilmente in una località del Veneto da definirsi nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 5 e, al fine di

contenere le spese di funzionamento, la Consulta può essere convocata in modalità telematica

6. La Consulta ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del programma triennale e del piano annuale di cui all'articolo 5.

7. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere c) e d) del comma 2 del presente articolo.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

9. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

10. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, nonché al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 2, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'organismo associativo di appartenenza.

Art. 7 - Associazionismo e registri regionali.

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attività, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

- a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;
- b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo e con un numero di iscritti non inferiori a cinquanta;
- c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.
- d) delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione ai registri regionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo.

4. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.

Art. 8 - Giornata dei Veneti nel mondo e riconoscimenti.

1. È istituita la Giornata dei Veneti nel mondo diretta a ricordare e celebrare il fenomeno della grande migrazione veneta.

2. La Giunta regionale approva annualmente e sostiene il programma degli interventi per la celebrazione della Giornata dei Veneti nel Mondo, in collaborazione con l'organismo associativo indicato nel Piano annuale.

3. Gli interventi, anche di carattere internazionale, possono essere realizzati mediante giornate di studio, pubblicazioni, mostre, manifestazioni e altre iniziative aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete nel periodo della grande migrazione veneta e la nuova mobilità.

4. La Giunta regionale attribuisce, secondo criteri e modalità definite con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.

Art. 9 - Comuni onorari del Veneto.

1. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.

2. È istituito il registro dei comuni onorari del Veneto.

3. Nel registro sono iscritti i comuni d'Italia e di altri Paesi del mondo, in possesso dei seguenti due requisiti:

a) presenza nel loro territorio di comunità di veneti e di tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto;

b) esistenza di relazioni con comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti d'Italia e di altri paesi del mondo.

4. I comuni iscritti nel registro collaborano con associazioni, federazioni e comitati nella realizzazione degli interventi regionali come individuati dall'articolo 3 della presente legge e possono esprimere il loro parere in ordine al programma triennale e al piano annuale degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. È istituito il premio per il comune onorario veneto dell'anno iscritto al registro di cui al comma 2 del presente articolo, assegnato al comune che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta.

6. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione del premio.

Art. 10 - Abrogazioni e norme transitorie.

1. Sono abrogate la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", la legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo" e la legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei comuni Onorari del Veneto".

2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alle leggi regionali citate al comma 1 del presente articolo e successive modificazioni.

3. Fino all'insediamento della Consulta di cui all'articolo 6, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni, rimane insediata e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge alla Consulta.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per l'esercizio del triennio 2026-2028, si fa fronte

con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Destinatari degli interventi.....	3
Art. 3 - Interventi.	3
Art. 4 - Soggetti attuatori.	4
Art. 5 - Programma triennale e Piano annuale degli interventi.	5
Art. 6 - Consulta dei veneti nel mondo.....	5
Art. 7 - Associazionismo e registri regionali.	6
Art. 8 - Giornata dei Veneti nel mondo e riconoscimenti.....	6
Art. 9 - Comuni onorari del Veneto.....	7
Art. 10 - Abrogazioni e norme transitorie.....	7
Art. 11 - Norma finanziaria.....	7